



COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - Seduta pubblica di 1^a convocazione

Numero del Registro	Data	Numero Protocollo
16/2013	08.08.2013	

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO.

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di agosto, alle ore 20:30, nella sala consiliare del palazzo municipale, per convocazione con avvisi del Sindaco, prot. n. 2733 del 01/08/2013, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello nominale risultano presenti (P) e assenti (A) i signori:

1) Negro Marcegaglia Mario	P
2) Cosaro Daniele	P
3) Bauce Romina	P
4) Negro Marcegaglia Alberto	P
5) Nardi Mario	P
6) Nardi Diego	P
7) Tadiello Denis	P
8) Dalla Benetta Sergio	P
9) Zarantonello Giuseppe	P
10) Dalla Benetta Massimo	P
11) Mastrotto Donato	P
12) Faedo Luciana	P
13) Bauce Denis	P

Presiede il Sindaco Mario Negro Marcegaglia

Partecipa il Segretario comunale Pasquale Finelli

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e s.m.i., con il quale viene, tra l'altro, stabilito che:

- **comma 1.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

- **comma 22.** Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24.** Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 35.** I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione

dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune.

Per l'anno 2013, l'importo delle corrispondenti rate è determinato sulla base del Piano finanziario 2013 e dal conseguente piano tariffario.

Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza dell'ultima rata.

- **comma 46.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della TARSU;

TENUTO conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art.1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilita' 2013)" il quale stabilisce che, per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione

degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISTO in data odierna il parere favorevole da parte della Commissione sui Regolamenti;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", composto da n. 37 articoli numerati progressivamente dal n. 1 al n. 37;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";
- 4) di dare atto che, come stabilito dall'art. 30, comma 3, dell'allegato regolamento, il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune; il versamento del tributo, per l'anno 2013, è effettuato in tre, scadenti nei mesi di settembre - novembre - dicembre, sulla base del Piano tariffario TARES 2013;
- 5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Nogarole Vicentino, li 05.08.2013

Il Responsabile del settore 1°
Cosaro rag. Virgilio

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA



Partita Iva 01231380245

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(TARES)

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO	pag. 3
Art. 3 - COMPONENTI DEL TRIBUTO	pag. 3
Art. 4 – PRESUPPOSTO	pag. 3
Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI	pag. 3
Art. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	pag. 4
Art. 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	pag. 4
Art. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	pag. 5
Art. 9 - TARIFFA DEL TRIBUTO	pag. 6
Art. 10 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	pag. 6
Art. 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	pag. 7
Art. 12 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	pag. 7
Art. 13 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	pag. 7
Art. 14 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	pag. 8
Art. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	pag. 8
Art. 16 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	pag. 9
Art. 17 - RIDUZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	pag. 9
Art. 18 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	pag. 10
Art. 19 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	pag. 10
Art. 20 - RIDUZIONI TARIFFARIE	pag. 11
Art. 21 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO	pag. 11
Art. 22 - TRIBUTO GIORNALIERO	pag. 12
Art. 23 - COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO	pag. 12
Art. 24 - TRIBUTO PROVINCIALE	pag. 13
Art. 25 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE	pag. 13
Art. 26 – POTERI DEL COMUNE	pag. 14
Art. 27 – ACCERTAMENTO	pag. 15
Art. 28 – SANZIONI	pag. 15
Art. 29 – RISCOSSIONE	pag. 15
Art. 30 – INTERESSI	pag. 16
Art. 31 – RIMBORSI	pag. 16
Art. 32 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE	pag. 16
Art. 33 – CONTENZIOSO	pag. 16
Art. 34 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	pag. 17
Art. 35 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	pag. 17
Art. 36 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	pag. 17
Art. 37 – DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013	pag. 17

Art. 1.
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Nogarole Vicentino (Vi), in attuazione dell'alt 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Nel Comune di Nogarole Vicentino (Vi) è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'alt. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.

Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili. La gestione dei rifiuti urbani, attività di pubblico interesse, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e dal regolamento comunale previsto dall'art. 198, del predetto decreto legislativo.

Art. 3
COMPONENTI DEL TRIBUTO

Il tributo si articola in due componenti:

- a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 23 del presente regolamento.

Art. 4
PRESUPPOSTO

Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 6.

Art. 5
SOGGETTI PASSIVI

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art.6
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro

destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, perché di fatto non utilizzati a seguito di ordinanze o oggetto di interventi edilizi (quali lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, ecc.) in seguito a licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità delle stesse e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;
- aree o locali in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- locali adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso. A tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle, locali in cui si esercita la catechesi;
- sale di esposizione museale;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti (es. campo da gioco) sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

- le superfici delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precisate strutture sanitarie e socio sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ'	Percentuale di abbattimento superficie
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	25%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti Elettrauto	45%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, vanotecniche, ceramiche e smalterie	35%
Officine di carpenteria metallica	45%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	45%
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	25%
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	25%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	25%
Laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi, veterinari e odontoiatri	35%

L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 26 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9
TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158.

Art. 10
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 14 del D.L. 201/11, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa Rifiuti Solidi Urbani .
Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all' 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 Marzo 1998, n. 138.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
3. Per i locali, la superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con *altezza* inferiore a 1,50 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 11
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248. convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 12
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui al D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 13
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento
3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
4. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equi valenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

Art. 14
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.L.A.A., o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, o da pubblici registri, o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, come risultante dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, (es. superficie di vendita,... esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o Professionale il tributo è dovuto per la specifica attività ed è commisurato alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 15
**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI
DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni nell'arco dell'anno.
3. E' possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di apposita domanda da parte degli utenti corredata da documentazione adeguata, nei seguenti casi:

- congiunto anziano collocato in casa di cura e/o riposo per un periodo consecutivo superiore a sei mesi: nel caso di unico residente collocato in casa di riposo si applica automaticamente la riduzione per abitazione con unico occupante;
 - congiunto che svolge lavoro o studia all'estero per un periodo consecutivo superiore a sei mesi;
 - militari assenti per servizio per un periodo consecutivo superiore a tre mesi;
 - persone recluse in istituti di detenzione per periodi superiori a 6 mesi. 4.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale si considera un nucleo familiare composto da numero due componenti.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate e/o a disposizione di persone giuridiche, il numero degli occupanti si presume pari a due componenti, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.26 dei soggetti fisici che occupano l'immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo potrà essere, previo accordo, l'occupante o il proprietario stesso.

Art. 16 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o nell'ipotesi di cui all'art. 26, comma 2, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26.
3. La cessazione da diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 26.
4. Per ogni anno solare il tributo è dovuto in base al periodo di effettiva occupazione o conduzione.

Art. 17 RIDUZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nelle zone del territorio comunale non servite dal servizio di raccolta porta a porta, ferme restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la quota variabile della tariffa da applicare è ridotta in base alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate, in ragione delle seguenti percentuali da applicare alla tariffa ordinaria:

distanza dal punto di raccolta	% riduzione
da 500 mt fino ad un chilometro	25%
oltre uno e fino a 5 chilometri	35%
oltre 5 chilometri	45%

2. La distanza dal contenitore per applicare la riduzione prevista dal precedente comma viene computata dal punto di intersezione della strade o accessi privati con la strada pubblica.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Comune, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
4. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.
5. Le riduzioni previste dal comma 1 del presente articolo non si applicano nelle zone del Comune dove è attivo il servizio di raccolta porta a porta.

Art. 18
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo rapportato ai giorni di effettivo disservizio.

Art 19
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Premesso che:

- sono esonerate dall'applicazione della quota variabile della tariffa le superfici di lavorazione produttive di rifiuti speciali non assimilati (non conferibili al pubblico servizio);
- la parte fissa della tariffa è comunque dovuta e non riducibile per alcun motivo;

Per le superfici che producono rifiuti assimilati agli urbani (ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 22/1997) il produttore che, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero in tutto o in parte, ha diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa così determinata (ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del D.P.R. 158/1999):

- recupero fino ad 1/3 del totale dei rifiuti prodotti:
riduzione 20% della parte variabile
- recupero oltre 1/3 e fino a 2/3 del totale dei rifiuti prodotti
riduzione 40% della parte variabile
- recupero di oltre 2/3 del totale dei rifiuti prodotti
riduzione 60% della parte variabile

2. Le percentuali di recupero verranno calcolate rapportando le quantità documentate di rifiuti recuperati alla quantità stimata di produzione potenziale (quantificata applicando i coefficienti della tabella 4b del D.P.R. 158/1999).

3. La riduzione di cui sopra verrà applicata a richiesta dell'interessato e previa attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero o riciclaggio dei rifiuti, a conclusione della istruttoria tecnica .

4. L'agevolazione di cui al presente articolo, verrà calcolata annualmente sulla base dei dati consuntivi dell'anno precedente ed applicata per l'annualità in corso.

Art. 20
RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta del 15% nella seguente ipotesi:

- a) abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio di ciascun anno;
- b) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per un periodo inferiore a 183 giorni all'anno, purchè risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dagli organi competenti.
2. Le riduzioni di tipologia a) vengono applicate d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche invece per la tipologia b) devono essere richieste dall'interessato e decorrono dalla data della comunicazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno diritto alla loro applicazione.

Art.21

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune, in fase di approvazione del Bilancio di Previsione, può istituire un capitolo di spesa a sostegno dei soggetti residenti nel territorio comunale che si trovano in condizioni di disagio sociale ed economico. Le agevolazioni oggetto del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. In particolare sono previste agevolazioni per le seguenti casistiche:
- a) abitazioni occupate da nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico, con assistenza permanente da parte dei Servizi Sociali del Comune (integrazione del minimo vitale);
- b) abitazioni occupate da nuclei familiari con portatori di handicap grave;
- c) abitazioni occupate da nuclei familiari composti almeno da due figli di cui uno minore di anni 2.
- Le agevolazioni di cui alle lettere b); c) sono concesse a condizione che l'indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), riferito al nucleo familiare, e risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS o da altri Enti convenzionati, non sia superiore all'importo fissato da apposita Delibera di Giunta Comunale.
2. Per ottenere l'agevolazione deve essere presentata annualmente una istanza al Comune corredata dall'attestazione ISEE secondo le modalità fissate dalla Delibera della Giunta Comunale nella quale possono essere stabilite delle percentuali di rimborso in base ai limiti di Bilancio e alla tipologia della domanda.
3. In caso di presenza di nuove casistiche che rientrano in particolari condizioni di disagio socio-economico non ricomprese nei punti precedenti e per eventuali dilazioni di pagamento, sempre su segnalazione dei servizi, tali domande saranno valutate individualmente e sottoposte all'esame della Giunta Comunale.
4. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.

Art. 22

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 20 (riduzione per le utenze non domestiche), e 17 (riduzione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 24.

Art.23

COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 11.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 24

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 24.

Art. 25

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 26 POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 27 ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione, iniziale o di variazione, è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'omesso o parziale versamento, alle prescritte scadenze, è accertato notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

4. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 258,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 10 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 31. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti d'ufficio o in rettifica divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 28 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, ovvero in caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

Art. 29 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate, scadenti l'ultimo giorno del mese di settembre, ottobre e dicembre (le scadenze potranno essere variate in sede di approvazione delle tariffe da eseguirsi con deliberazione di Consiglio Comunale.)

2. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

3. Il tributo comunale e la maggiorazione dovuti per l'anno di riferimento sono versati esclusivamente al Comune mediante delega di pagamento unificata (modello F24), o bollettino di conto corrente postale unificato, approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 maggio 2013.

ART. 30 INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 31 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 31, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 32 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori al minimo previsto dalla legge per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale

disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 33

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 34

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato con le modalità previste dalla legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, è abrogato il Regolamento per l'applicazione della Tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 35

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 36

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini di decadenza o prescrizione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini della Tariffa rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 37

DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013

1. Per l'anno 2013 il tributo comunale ed il tributo provinciale, sono versati in tre rate, scadenti l'ultimo giorno dei mesi di settembre, ottobre e dicembre.
2. Per l'anno 2013 la maggiorazione standard, pari ad 0,30 euro per metro quadrato, è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Mario Negro Marcegaglia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasquale Finelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. Reg. Pubbl. _____

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il giorno _____ rimanendovi per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno _____ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pasquale Finelli